

Prot. n. 2865/11/0320/39

Roma, 12 APR. 2011

Ufficio: Studi, Legislativo e Sindacale

Sede centrale: Via San Sotero, 32 - 00165 ROMA
Tel. 06.39366729 - 06.39367290 - 06.39367291 - Fax 06.39375080
www.unci.org - e-mail: info@unci.org

Oggetto: Studi di Settore non utilizzabili per le cooperative a
Mutualità prevalente

Alle Strutture Territoriali Unci
VIA MAIL
Alle Associazioni Settoriali Unci
VIA MAIL
Ai Revisori
VIA MAIL

Si informa che il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto 16 marzo 2011 (pubblicato nella G.U. n. 76 del 02/04/2011), **ha stabilito che i risultati degli studi di settore non possono essere utilizzati per l'azione di accertamento nei confronti delle cooperative a mutualità prevalente.**

Nello specifico, l'art. 2 del decreto in esame integra il D.M. 11 febbraio 2008, relativo alle semplificazioni per le annotazioni separate, modificando l'art. 5 con il quale, sostanzialmente, si prevede, per il periodo d'imposta 2010, la **non utilizzabilità** degli studi di settore nei confronti delle società cooperative a *mutualità prevalente*.

Questa importata modifica normativa è stata da sempre caldeggiata dalla nostra Associazione che ha ritenuto di inoltrare, all'Agenzia delle Entrate, delle richieste di chiarimento¹ in merito all'applicazione degli studi di settore da parte delle società cooperative, proprio con particolare riferimento a quelle a *mutualità prevalente*.

Tale esigenza nasceva anche a fronte dei numerosi dubbi interpretativi sul tema, pervenuti dalle cooperative aderenti alla nostra Associazione e dalla convinzione che il carattere mutualistico della cooperazione dovesse essere tenuto in maggiore considerazione, riconoscendone la differenza con le altre società che seguono logiche di profitto.

¹ Lettera UNCI prot. 2191/07/0320 del 01/03/2007 inviata all'Agenzia delle Entrate recante ad oggetto "Applicabilità degli studi di settore alle società cooperative".



unione nazionale cooperative italiane

Sede centrale: Via San Sotero, 32 - 00165 ROMA
Tel. 06.39366729 - 06.39367290 - 06.39367291 - Fax 06.39375080
www.unci.org - e-mail: info@unci.org

In merito a tali problematiche si è, anche, svolto un confronto con l'Agenzia delle Entrate, attraverso un'incontro delle rappresentanze UNCI con il Dr. Magistro Direttore Centrale della Direzione Centrale Accertamento (nonché Vice Presidente della Commissione degli Esperti per gli Studi di Settore) e il Dr. Abritta che all'epoca era il Responsabile dell'Ufficio Studi di Settore.

In risposta alle nostre richieste l'Agenzia delle Entrate con propria nota prot. 2007/83692 del 06/11/2007, nonché con Risoluzione - Agenzia Entrate - 14 novembre 2007, n. 330/E, ha confermato quanto stabilito dalla Circolare n. 110/E del 21 maggio 1999², precisando che solo le cooperative che svolgono attività esclusivamente a favore dei soci, o associati, o utenti, sono escluse dall'applicabilità degli studi di settore.

Tuttavia, nel caso di attuazione di tali Studi alle società cooperative a mutualità prevalente, gli Uffici dell'Agenzia avevano il compito di verificare, in sede di contraddittorio, la sussistenza dei requisiti di mutualità e tener conto di volta in volta delle situazioni locali, della tipologia dell'attività svolta e dovranno valutarne l'incidenza sui ricavi conseguiti.

L'Unoci, in risposta ha sempre sostenuto che il carattere mutualistico dovesse essere riconosciuto in fase di accertamento e non solo in fase di contraddittorio.

Con il decreto in esame tale risultato è stato ottenuto. Bisogna precisare che tale norma fa riferimento, per il momento, al solo periodo di imposta 2010.

² Circolare del 21 maggio 1999 n. 110/E, punto 6.5, (Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate), ha precedentemente stabilito che costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività d'impresa da parte di:

- **società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;**
- **società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.**

Come precisato nella suddetta circolare, tali cause di inapplicabilità "fanno riferimento alle cooperative di imprese e quelle di utenti che non operano per conto terzi e che non seguono le ordinarie regole di mercato. Le suddette cause di inapplicabilità operano in presenza di attività svolte esclusivamente a favore dei soci o associati e degli utenti. In caso di attività svolte in via non esclusiva, in sede di contraddittorio con il contribuente, qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (sussistenza dei requisiti di mutualità), gli uffici terranno conto, comunque, che tali cooperative operano in situazioni di mercato influenzate dal perseguimento di fini mutualistici che possono incidere in maniera anche rilevante sui ricavi conseguiti (ad esempio, qualora si sia perseguito l'obiettivo di ridurre le spese dei soci attraverso lo strumento cooperativo, come potrebbe avvenire nel caso di cooperative edilizie che costruiscono alloggi per i soci)".



unione nazionale cooperative italiane

Sede centrale: Via San Sotero, 32 - 00165 ROMA

Tel. 06.39366729 - 06.39367290 - 06.39367291 - Fax 06.39375080

www.unci.org - e-mail: info@unci.org

Inoltre, si specifica che, in base al decreto in oggetto ed al decreto ministeriale 22 marzo 2011 (pubblicato in G.U. 74 del 31/03/2011), fra i contribuenti ai quali non risultano più applicabili le risultanze degli studi di settore figurano anche i soggetti che esercitano in maniera prevalente l'attività di consorzi di garanzia collettiva fidi e i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (IAS).

Pertanto, i risultati degli studi di settore sono utilizzati esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie, ma non sono validi per **accertamenti analitico induttivi previsti a seguito di tali studi**.

L'ufficio Studi, Legislativo e Sindacale resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Isabella Pini Ferrari

TP/GA